

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta¹

672.201.1

del 6 dicembre 1967 (Stato 22 aprile 2003)

Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane,

visti gli articoli 9, 10, 11 e 24 dell'ordinanza del 22 agosto 1967² concernente il computo globale d'imposta (detta qui di seguito «ordinanza del Consiglio federale»),³

ordina:

Art. 1 a 3⁴

Art. 4⁵

¹ Fanno pure parte delle spese (art. 11 cpv. 1 dell'O del Consiglio federale) le spese di gestione, le spese generali d'amministrazione nonché le imposte relative ai redditi che possono essere dedotte dal reddito netto giusta il diritto applicabile.

² Per il calcolo dell'ammontare massimo in relazione a dividendi ricevuti da società di capitali e cooperative, la deduzione delle spese è stabilita al 5 per cento dei dividendi allibrati.⁶ Rimane riservata la possibilità di provare che la quota delle spese e di altre deduzioni è essenzialmente superiore o inferiore.

³ Per il calcolo dell'ammontare massimo in relazione a diritti di licenza, la deduzione degli interessi passivi e delle spese (art. 11 cpv. 1 dell'O del Consiglio federale) è stabilita alla metà dell'ammontare lordo di tali redditi.⁷ Rimane riservata la possibilità di provare che la quota degli interessi passivi, delle spese e di altre deduzioni è essenzialmente superiore o inferiore.

⁴ Qualora le deduzioni menzionate all'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza del Consiglio federale siano considerate ai fini del calcolo dell'ammontare massimo, gli ammortamenti e le perdite di capitale possono essere compensati con le rivalutazioni e i profitti di capitale corrispondenti.

RU **1967** 1753

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. 1981 (RU **1981** 1999).

² **RS 672.201**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. **1981** (RU 1981 1999).

⁴ Abrogati dal n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001 (RU **2001** 1065).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. 1981 (RU **1981** 1999). La presente modificazione si applica ai redditi scaduti dopo il 31 dicembre 1980.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1065). La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dicembre 2000.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1065). La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dicembre 2000.

Art. 5

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può, secondo il bisogno, aggiornare la distinta degli Stati contraenti figurante nel numero II dell'allegato alla presente ordinanza.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1968.

*Allegato***I. Tariffa del computo per i Cantoni con imposizione praenumerando biennale**⁸

Per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita

Reddito determinante ai fini dell'imposta federale diretta Fr.	Aliquota d'imposta determinante per l'ammontare massimo %
inferiore a 10 000	3*)
da 10 000 a 12 499	5
da 12 500 a 14 999	6
da 15 000 a 17 499	7
da 17 500 a 19 999	8
da 20 000 a 22 999	9
da 23 000 a 25 999	10
da 26 000 a 28 999	11
da 29 000 a 31 999	12
da 32 000 a 35 999	13
da 36 000 a 39 999	14
da 40 000 a 43 999	15
da 44 000 a 49 999	16
da 50 000 a 56 999	17
da 57 000 a 63 999	18
da 64 000 a 70 999	19
da 71 000 a 78 999	20
da 79 000 a 87 999	21
da 88 000 a 96 999	22
da 97 000 a 106 999	23
da 107 000 a 116 999	24
da 117 000 a 127 999	25
da 128 000 a 138 999	26
da 139 000 a 151 999	27
da 152 000 a 165 999	28
da 166 000 a 182 999	29
da 183 000 a 204 999	30
da 205 000 a 229 999	31
da 230 000 a 254 999	32
da 255 000 a 286 999	33
da 287 000 a 331 999	34
da 332 000 e più	35

*) Solo a carico dei Cantoni.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I delle O del DFF del 10 mar. 1988 (RU **1988** 604), la nuova tariffa si applica ai proventi esigibili a partire dal 31 dic. 1986 (RU **1988** 604 n. II cpv. 1). Aggiornato giusta l'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1065).

II. Distinta degli Stati contraenti⁹

(Stato il 1° aprile 2003; valevole per i redditi maturati nel 2002)¹⁰

Il computo globale d'imposta deve essere operato attualmente in base alle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione menzionate nella presente distinta; esso è concesso per i redditi e le imposte indicati per ogni Stato contraente.

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1] ¹¹	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Albania</i> 12.11.99	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	0
	– altri	15
	Interessi	5
	Canoni	5
<i>Argentina</i> 23.4.97	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	10 [40]
	– altri	15 [40]
	Interessi	12 [3] [40]
<i>Australia</i> 28.2.80	Dividendi	[19]
	Interessi	10
	Diritti di licenza	10
<i>Austria</i> 30.1.74	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	0
	– altri	15
	Interessi	
	– di mutui convertibili e d'obbligazioni a premio	0
	– ipotecari	0
	– altri	0
Diritti di licenza	5	
<i>Belgio</i> 28.8.78	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	10
	– altri	15
	Interessi	10 [3]
<i>Bielorussia</i> 26.4.99	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	15
	Interessi	5 [3]
	Canoni	
	– per brevetti e know-how	3
– per leasing	5	
– altri	10	
<i>Bulgaria</i> 28.10.91	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	15
	Interessi	10 [3]

⁹ RU 2003 761

¹⁰ Per i redditi maturati nel 2001, vedi RU 2002 2595

¹¹ Le note sono poste in fondo alla distinta.

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Canada</i> 5.5.97	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Diritti di licenza	5 15 10 [3] 10
<i>Cina</i> 6.7.90	Dividendi Interessi Canoni	10 10 [3] [18] 10 [18] [27]
<i>Corea (Sud)</i> 12.2.80	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Diritti di licenza	10 15 10 [3] [13] 10 [13]
<i>Costa d'Avorio</i> 23.11.87	Dividendi Interessi Canoni	15 [26] 15 [3] [11] 10
<i>Croazia</i> 12.3.99	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 15 5
<i>Ecuador</i> 28.11.94	Interessi Canoni	10 [3] 10
<i>Egitto</i> 20.5.87	Interessi Diritti di licenza	15 [3] [18] 9,75
<i>Finlandia</i> 16.12.91	Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri	0 5
<i>Filippine</i> 24.6.1998	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni	10 [4] 15 [4] 10 [4] 15 [4] [23]
<i>Francia</i> 9.9.66/3.12.69	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri – con accredito d'imposta [8] – senza accredito d'imposta Interessi Diritti di licenza	0 [5] 15 [6] 15 0 5
<i>Germania</i> 11.8.71/17.10.89	Dividendi – di centrali elettriche di frontiera – di filiali (dal 20 %) – diritti di godimento – altri Redditi provenienti da obbligazioni portanti partecipazione agli utili, partecipazioni occulte e prestiti parziari	5 0 20 [16] 15 20 [16]

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Giamaica</i> 6.12.94	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni Compensi per prestazioni di servizi	10 15 10 [18] 10 [18] [27] 10 [18]
<i>Giappone</i> 19.1.71	<i>Dividendi</i> – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Diritti di licenza	10 15 10 [3] 10
<i>Gran Bretagna</i> 8.12.77/5.3.81	Dividendi – con intero accreditato d'imposta [8] – con mezzo accreditato d'imposta [10]	15 [9] 5 [9]
<i>Grecia</i> 16.6.83	Interessi Diritti di licenza	10 [18] [41] 5
<i>India</i> 2.11.94	Dividendi Interessi Canoni (leasing incluso) Canoni per prestazioni di servizi tecniche	10 [29] 10 [30] 10 10
<i>Indonesia</i> 29.8.88	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni Remunerazioni per servizi resi	10 15 10 12,5 [32] 5
<i>Irlanda</i> 8.11.66/24.10.80	Dividendi	0
<i>Islanda</i> 3.6.88	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – pagati a persone fisiche – pagati a persone giuridiche	15 [24] 10 15
<i>Italia</i> 9.3.76/28.4.78	Dividendi [12] Interessi Canoni	15 12,5 5
<i>Kazakistan</i> 21.10.99	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni	5 [43] 15 10 [3] 10 [28]
<i>Lussemburgo</i> 21.1.93	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri	0 [22] 15
<i>Macedonia</i> 14.4.00	Dividendi – pagati a persone fisiche – pagati a persone giuridiche Interessi – pagati a persone fisiche – pagati a persone giuridiche	15 0 10 0

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Malaysia</i> 30.12.74	Dividendi	10 [14]
	Interessi	10 [15]
	Diritti di licenza	10 [15]
<i>Marocco</i> 31.3.93	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	7
	– altri	15
	Interessi	10 [18]
<i>Messico</i> 3.8.93	Canoni	10
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5 [33]
	– altri	15
<i>Moldavia</i> 13.1.99	Interessi	15 [2] [3] [7]
	Canoni	10
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
<i>Mongolia</i> 20.9.99	– altri	15
	Interessi	10 [3]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5 [4]
<i>Norvegia</i> 7.9.87	– altri	15 [4]
	Interessi	10 [3] [4]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
<i>Nuova Zelanda</i> 6.6.80	– altri	15
	Interessi	10 [25]
	Dividendi	15
	Diritti di licenza	10
<i>Paesi Bassi</i> 12.11.51/22.6.66	Interessi d'obbligazioni a premio	5
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	0
	– altri	15
<i>Polonia</i> 2.9.91	Interessi	5
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	15
<i>Portogallo</i> 26.9.74	Interessi	10
	Diritti di licenza	5
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	10 [18]
<i>Repubblica Ceca</i> 4.12.95	– altri	15
	Canoni	5/1 [31]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
<i>Repubblica Slovacca</i> 14.2.97	Interessi	10 [3]
	Canoni	5
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	15

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Romania</i> 25.10.93	Dividendi Interessi	10 10 [3]
<i>Russia</i> 15.11.95	Dividendi – di filiali (dal 20 % partecipazioni per un valore pari o superiore a 200 000 fr.) – altri Interessi	5 15 10 [3] [34]
<i>Singapore</i> 25.11.75	Dividendi Interessi Diritti di licenza	10 [14] 10 [15] 5 [17]
<i>Slovenia</i> 12.6.96	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri	5 15
<i>Spagna</i> 26.4.66	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Diritti di licenza	10 15 10 [3] [18] 5
<i>Sri Lanka</i> 11.1.83	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi – pagati a banche – altri Diritti di licenza Compensi per servizi	10 15 5 10 10 5
<i>Stati Uniti</i> 2.10.96	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	5 [35] [44] 15 [35] [44]
<i>Svezia</i> 7.5.65/10.3.92	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri	0 15
<i>Thailandia</i> 12.2.96	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni	5 [38] 15 [38] 15 [3] [11] [36] [38] 10 [31] [37] [38]
<i>Trinidad e Tobago</i> 1.2.73	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Tasse di licenza Rimunerazioni della gestione aziendale	10 20 [20] 10 [18] 10 5
<i>Tunisia</i> 12.2.94	Interessi Canoni	10 [18] 10 [18]

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1]	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Ungheria</i> 9.4.81	Dividendi – pagati a persone giuridiche – pagati a persone fisiche Interessi	10/0 10 10 [21]
<i>Venezuela</i> 20.12.96	Interessi Canoni	5 [3] 5
<i>Vietnam</i> 6.5.96	Dividendi – di filiali (dal 50 %) – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	7 [39] 10 [39] 15 [39] 10 [3] [39] 10 [39]

Note

- [1] Per i dividendi di filiali la partecipazione minima è indicata tra parentesi.
- [2] Le aliquote d'imposta sono valevoli per i casi normali. In alcuni casi le imposte effettivamente prelevate sono inferiori. Alcune legislazioni prevedono per determinati redditi riduzioni d'imposta o esenzioni da imposta; in questi casi il computo globale d'imposta è concesso soltanto per l'imposta effettivamente prelevata. Fanno eccezione la Cina, la Corea, l'Egitto, la Giamaica, la Grecia, l'India, la Malaysia, il Marocco, il Portogallo, Singapore, la Spagna, la Thailandia, Trinidad e Tobago, la Tunisia e il Vietnam (vedi note [13] [14] [15] [17] [18] [30] [38] [39]).
- [3] Nessun computo globale viene concesso per gli interessi che la convenzione esonera dall'imposta dello Stato della fonte.
- [4] Per redditi versati o accreditati dopo il 31 dicembre 2001.
- [5] Eventualmente del 15 % in caso di interesse straniero preponderante nella società svizzera da parte di persone non residenti nell'UE (art. 11 par. 2 lett. b (ii)).
- [6] Questa aliquota è applicata all'ammontare dei dividendi dichiarati, aumentato dell'accredito d'imposta («avoir fiscal»), dell'acconto («précompte») o dei computi d'imposta («crédits d'impôt»).
- [7] L'imposta alla fonte messicana su interessi bancari è del 4,9 %.
- [8] Se il beneficiario è una persona fisica o una società con partecipazione inferiore al 10 %.
- [9] Questa aliquota è applicata all'ammontare dei dividendi dichiarati, aumentato dell'intero o del mezzo accredito d'imposta («tax credit»). Computo globale d'imposta del 11,11 % (intero accredito d'imposta) risp. del 5,27 % (mezzo accredito d'imposta).
- [10] Per le società con una partecipazione del 10 % o più.
- [11] Computo globale d'imposta del 10 % sul 95 % dell'ammontare lordo degli interessi.
- [12] Secondo il diritto interno italiano, al beneficiario estero dei dividendi è rimborsata l'imposta pagata sui dividendi nel suo Paese di domicilio; il rimborso è limitato al 20 % dell'ammontare lordo dei dividendi.
- [13] Per gli interessi e i diritti di licenza esenti dall'imposta coreana a motivo della «Foreign Capital Inducement Law» o dell'articolo 69 capoverso 2 della «Tax Exemption and Reduction Control Law» la Svizzera accorda il computo globale d'imposta; vanno dichiarati come reddito lordo i $\frac{10}{9}$ dell'importo netto ricevuto.
- [14] Questa aliquota è applicata al reddito netto incassato; va dichiarato come reddito lordo il 110 % del reddito netto.
- [15] Si applica parimente agli interessi e ai diritti di licenza (pagati in base a un contratto approvato) esonerati giusta la convenzione.
- [16] Più 1,1 % di contributo di solidarietà.
- [17] Computo globale d'imposta sino a concorrenza del 10 %, quando i diritti di licenza sono esonerati dall'imposta di Singapore giusta la convenzione.
- [18] Senza tenere conto dell'imposta effettivamente dedotta; il reddito lordo corrisponde sempre ai $\frac{10}{9}$ del reddito netto.
- [19] In certi casi (unfranked dividend) è prelevata un'imposta alla fonte da 0 a 15 % per la quale viene accordato il computo globale d'imposta.
- [20] Per i dividendi distribuiti a persone fisiche, esentati da imposta a Trinidad e Tobago: 10 %.
- [21] Applicabile soltanto agli interessi pagati a persone giuridiche.
- [22] L'imposta non recuperabile è del 5 % se la partecipazione generatrice dei dividendi non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di due anni prima del pagamento dei dividendi.
- [23] Viene dichiarato soltanto il 95 % dell'ammontare lordo. Il computo d'imposta è del 10 % dell'ammontare lordo.

- [24] L'imposta non recuperabile è soltanto del 5 % se i dividendi non possono essere dedotti dall'utile imponibile dell'impresa distributrice.
- [25] Nessun computo globale d'imposta se in luogo dell'imposta alla fonte è prelevata una «approved issuers levy» del 2 %.
- [26] La Svizzera non concede il computo globale per l'imposta ivoriana alla fonte del 18 % ritenuta su dividendi provenienti da utili non assoggettati all'imposta sulle società.
- [27] Imposta alla fonte ritenuta soltanto sul 60 % dell'ammontare lordo dei redditi provenienti da leasing.
- [28] Nel caso di pagamenti per leasing, possibilità di optare per un'imposizione del reddito netto. In questo caso, nessun computo globale d'imposta.
- [29] Attualmente, l'India non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi; nessun computo globale d'imposta.
- [30] Per prestiti approvati: computo dell'imposta fittizia del 10 %.
- [31] In caso di leasing finanziario l'imposta alla fonte è dell'1 %.
- [32] Deve essere dichiarato il 97,5 % del reddito lordo dei canoni. Il computo globale d'imposta è del 10 % del reddito lordo.
- [33] Dal 1° gennaio 1999 il Messico preleva un'imposta alla fonte del 5 % sull'ammontare lordo dei dividendi moltiplicato per il fattore 1,5385. Il computo globale d'imposta è limitato al 5 % dei dividendi lordi.
- [34] 5 % per i prestiti bancari.
- [35] Nessun computo globale d'imposta viene concesso per i redditi di fonte americana che soggiacciono all'imposta americana alla fonte a un'aliquota del 30 % secondo gli articoli 10 paragrafo 2, 11 paragrafo 6 o 22 della convenzione.
- [36] 10 % per gli interessi su prestiti accordati da istituti finanziari o da società di assicurazioni.
- [37] 5 % per i canoni di opere letterarie, artistiche o scientifiche.
- [38] Il computo globale d'imposta è del 10 % per dividendi, interessi e diritti di licenza che sono esonerati dall'imposta thailandese, o tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione, in applicazione dell'«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), del «Revenue Code» (B.E. 2481) o di altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica.
- [39] Il computo globale d'imposta viene consentito alle aliquote previste dalla convenzione per dividendi, interessi e canoni che non sono tassati in Vietnam, o che sono tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione, al fine di promozione economica.
- [40] Applicabile provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 2001.
- [41] Gli interessi dei prestiti di Stato (a partire dal 1° gennaio 1999) e gli interessi delle obbligazioni emesse da società (a partire dal 1° gennaio 2000) non sottostanno a nessuna imposta alla fonte greca. In questi casi, nessun computo globale d'imposta.
- [42] Fino al 31 marzo 2001, l'imposta alla fonte residua sui compensi per prestazioni di servizi in relazione a contratti di licenza e in relazione a know-how è del 15 % mentre su quelli in relazione a leasing è del 10 %. Dal 1° aprile 2001 l'imposta alla fonte residua è del 10 %.
- [43] Nessuna imposta alla fonte per dividendi da partecipazioni a partire dal 50 % e per un valore minimo di 1 milione di dollari US, se l'investimento è stato approvato dal Governo del Kazakistan ed è interamente garantito o assicurato dalla Svizzera.
- [44] Sgravio d'imposta totale per i dividendi pagati a istituti di previdenza riconosciuti che sono esonerati dalle imposte.

III.¹² Articolo 9 dell'ordinanza del Consiglio federale nel tenore del 6 dicembre 1967

Art. 9

¹ Riservato l'articolo 10, l'ammontare massimo è calcolato in base alla aliquota d'imposta corrispondente all'onere che le imposte svizzere sul reddito dovute per l'anno della scadenza costituiscono per il beneficiario dei redditi.

² L'aliquota d'imposta determinante in virtù del capoverso 1 è accertata nel modo seguente:

- a. per le società anonime, in accomandita, a garanzia limitata, le cooperative, le associazioni e le fondazioni: addizionando le aliquote delle imposte sul reddito della Confederazione, del Cantone e del Comune dovute per l'anno della scadenza nel Comune ove si trova la sede della società;
- b. per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita: in base a una tariffa uniforme stabilita dal Dipartimento federale delle finanze, tenendo conto dell'onere fiscale medio in Svizzera; per i Cantoni e i Comuni, il cui onere fiscale si scosta notevolmente dalla media, il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con i Cantoni interessati, può prevedere coefficienti correttivi.

³ Qualora l'obbligo fiscale sussista soltanto per una parte dell'anno di scadenza, l'ammontare massimo dev'essere ridotto pro rata temporis.

⁴ L'ammontare massimo calcolato in via semplificata non può eccedere la somma delle imposte svizzere sul reddito, dovute per l'anno della scadenza.

¹² Introdotta dall'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1065).